



Deliberazione n 5 del 13 GIUGNO 2007

**Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE MONTEDOMINI – ADOZIONE DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO – CONFERIMENTO DI BENI MOBILI.**

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Cristina Bevilacqua	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claudio Del Lungo	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eugenio Giani	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucia De Siervo	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daniela Lastri	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stefano Marmugi	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gianluca Paolucci	membro	X	<input type="checkbox"/>
Andrea Ceccarelli	membro	X	<input type="checkbox"/>
Giuseppe D'Eugenio	membro	X	<input type="checkbox"/>
Stefania Collesei	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componenti aggiunti		presente	assente
Susanna Agostini	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna Nocentini	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimo Pieri	membro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allegati p.i.: **A - B**

Allegati semplici: 0

<p>Il Presidente Graziano Cioni</p>	<p>Ufficio proponente: (Timbro e Firma)</p> <p>Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L.</p> <p>Li _____</p> <p>Dirigente:: Dott. _____</p> <p>Direttore: Dott. _____</p>
<p>Il Direttore Lucetta Tre Re</p>	

**La Giunta della Società della Salute di Firenze**

## PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione costitutiva da parte degli enti consorziati con propria deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della convenzione costitutiva, la SdS è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di rispettiva competenza nel territorio corrispondente alla zona-distretto di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006 è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- a seguito della riconferma dei suoi componenti, con propria deliberazione n. 6 del 26.7.2006 si è insediata la Giunta Consortile e con deliberazione n. 7 del 26.7.2007 sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;

## RICHIAMATO

il Piano Integrato di Salute (PIS), approvato con deliberazioni del C.C. di Firenze n. 110 del 5.12.2005 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 863 del 23.12.2005, quale strumento previsto dalla normativa regionale vigente di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie;

## CONSIDERATO

come il Settore Integrato Anziani costituisca, nell'ambito del PIS (par. 4.2.), una delle priorità dell'alta integrazione socio-sanitaria, quale insieme di interventi, iniziative, servizi e strutture che, programmate e governate dalla Società della Salute, possano afferire a enti, istituzioni, soggetti diversi i quali agiscono in maniera integrata, unitariamente governata e orientata a fornire risposte appropriate ai bisogni degli anziani;

## CONSIDERATO

altresì come il settore della cura e dell'assistenza alle persone anziane rappresenti la principale finalità dell'ASP Montedomini e come tale Istituzione sia stata individuata quale "Polo" funzionale di supporto alle politiche e ai servizi relativi all'area anziani;

## RITENUTA

utile e necessaria la costituzione, unitamente all'ASP Montedomini, storica Istituzione tradizionalmente benemerita nel territorio fiorentino e regionale, di una fondazione di

partecipazione, denominata “Fondazione Montedomini” che svolga opera di supporto in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, di disabili, di soggetti anziani in situazione di bisogno di assistenza sociale e sanitaria, al fine del mantenimento della massima autonomia psicologica e funzionale dei soggetti assistiti, promovendone l’integrazione sociale e prevenendone l’istituzionalizzazione;

#### RITENUTO

come, per l’assolvimento delle finalità di cui sopra e per un’idonea attività di raccolta fondi da destinarsi alle stesse, si renda opportuno che la fondazione abbia una struttura aperta all’ingresso nel corso del tempo di nuovi soci partecipanti, pubblici e privati, che siano in grado di apportare conferimenti in beni e/o servizi;

#### RITENUTO

inoltre allo scopo necessario che la Società della Salute di Firenze, quale Socio Fondatore, effettui in favore della costituenda fondazione un idoneo conferimento di beni quale dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione stessa, nella misura complessiva di € 5.000,00= (dicasi euro cinquemila/00);

#### ESAMINATE

le bozze di statuto e di atto costitutivo della Fondazione, redatte dal notaio Aldo Zetti, che si allegano al presente atto (Allegati “A” e B”) per formarne parte integrante e sostanziale;

#### RITENUTO

conformemente a quanto previsto dalla bozza di statuto allegata, di procedere alla nomina dei due membri di competenza in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione - composto di cinque membri, tra cui il Presidente dell’ASP Montedomini, in qualità di Presidente della Fondazione stessa – i quali rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e precisamente:

- Sig. GRAZIANO CIONI                      Consigliere indicato dalla Società della Salute di Firenze;
- Sig. PAOLO CANTELLI                      Consigliere indicato dalla Società della Salute di Firenze;

#### PRESO ATTO

che il Consiglio di Indirizzo, nella sua prima seduta, procederà alla nomina del Consiglio di Gestione, del Vice Presidente e del Revisore dei Conti;

#### PRESO ATTO

altresì, che i suddetti organi della Fondazione non godono di alcuna indennità, fatto salvo il compenso salvo il compenso in favore del Revisore dei Conti, che verrà determinato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina.

VISTO lo Statuto della Società della Salute di Firenze nonché il D.Lgs. 267/2000;

#### PRESO ATTO

del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;

Previa adozione da parte dell’Esecutivo della SdS, ai sensi dell’art. 17 co. 3 dello Statuto;

Con le modalità dell’art. 13 dello Statuto;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di intervenire quale Socio Fondatore nella costituzione di una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Montedomini” che persegua finalità di cura e assistenza delle persone anziane che orienti la sua attività in stretta adesione alle finalità e agli scopi del Consorzio Società della Salute di Firenze;
- 2) di approvare e adottare le bozze di atto costitutivo e di statuto della costituenda Fondazione (allegati “A” e “B” parte integrante e sostanziale);
- 3) di conferire alla costituenda Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale iniziale, la somma di € 5.000,00= (dicasi euro cinquemila/00) ripartendo detta somma come di seguito: € 2.500,00 (dicasi euro duemilacinquecento/00) da destinarsi al Fondo di dotazione di cui all’art. 3 lett. a) dello Statuto della Fondazione; € 2.500,00= (dicasi euro duemilacinquecento/00) da destinarsi al Fondo di gestione di cui all’art. 3 lett. b) dello Statuto della Fondazione;
- 4) di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante del Consorzio, ad intervenire agli atti costitutivi, correlati e consequenziali per la costituzione della Fondazione Montedomini;
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi;
- 6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti e all’ASP Montedomini.

## Allegato "A"

Repertorio n.

Raccolta n.

### ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di giugno

(15.06.2007)

in Firenze, via de' Malcontenti n. 6,

Davanti a me Dr. Aldo Zetti, notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni,  
signori:

- .....

- .....

sono comparsi:

- VANNONI FILIPPO, nato a Firenze il 28 Dicembre 1965, domiciliato per la  
carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente  
atto non in proprio ma in rappresentanza nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione pro-tempore della Azienda Pubblica di Servizi alla  
Persona "MONTEDOMINI", in forma abbreviata "A.S.P. Montedomini", Ente senza fini  
di lucro, con sede in Firenze, Via de' Malcontenti n. 6, con codice fiscale  
80001110487, partita iva: 03297220489, al presente atto autorizzato con adunanza  
del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ che, in copia  
conforme, si allega al presente atto segnata di lettera "A", per formarne parte

integrante e sostanziale;

- CIONI GRAZIANO, nato a Empoli (FI) il 17 Novembre 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente pro tempore, Assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Firenze, del Consorzio Pubblico, costituito ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del D.Lgs. 18.08.20008 n. 267, denominato "Società della Salute di Firenze" indicato con sigla "SdS", con sede in Firenze, attualmente in Piazza della Signora, Palazzo Vecchio, con codice fiscale 94117300486, al presente atto autorizzato con delibera della Giunta in data

che, in copia conforme, si allega al presente atto segnata di lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e legittimazione, io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale stipulano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata, denominata "FONDAZIONE MONTEDOMINI".
- 2) La Fondazione ha sede in Firenze, Via de' Malcontenti n. 6.
- 3) La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
- 4) La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, di disabili, di soggetti anziani in situazione di bisogno di assistenza sociale e sanitaria.

La Fondazione si propone di rispondere al modificarsi quantitativo e qualitativo dei bisogni di vita e di salute, nell'ottica del mantenimento della massima

autonomia psicologica e funzionale del soggetto assistito.

La Fondazione nell'attivare iniziative volte al fine di valorizzare la risorsa sociale rappresentata dagli anziani, previene l'isolamento e la non autosufficienza, promuove l'integrazione sociale, rimuove il concetto di ineluttabilità della istituzionalizzazione.

La Fondazione dovrà svolgere anche opera di supporto economico e finanziario alle attività ed alle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini", con sede in Firenze, Via de' Malcontenti 6.

Tale azione di supporto deve essere indirizzata al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" secondo quanto previsto dal suo Statuto e conformemente agli atti di indirizzo in materia di politiche socio-sanitarie stabiliti dal Consorzio "Società della Salute di Firenze".

La Fondazione nello svolgimento della sua attività in tali ambiti potrà eseguire compiti di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione ed informazione, compiti di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi rivolti agli anziani, definizione e attuazione di iniziative e servizi innovativi e sperimentali, attuazione di programmi che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dell'anziano, sia attraverso iniziative di socializzazione, sia attraverso l'individuazione di problematiche che rendono difficoltosa la fruizione della città (barriere architettoniche, rapporto con i servizi pubblici ecc.). In questo ambito, oltre a segnalare i problemi agli organi competenti, si farà promotore di iniziative e proposte specifiche per la loro soluzione.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità di

solidarietà sociale e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse, direttamente o indirettamente, a tali scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà e assistenza sociale nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

La Fondazione si propone di agire, sia mediante attività, iniziative e progetti autonomi, sia coordinando ed integrando le proprie attività, iniziative e progetti con le finalità, le attività, le iniziative e i progetti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" e del Consorzio "Società della Salute di Firenze".

Le attività precedentemente descritte saranno attuate anche attraverso forme di collaborazione con l'Agenzia di Formazione di Montedomini, accreditata presso la Regione Toscana.

Per la realizzazione di detti scopi, la Fondazione Montedomini potrà raccordarsi con i programmi ed i progetti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" nonché con quelli definiti in materia dalla "Società della Salute di Firenze" e dalla Regione Toscana e potrà assumere particolari forme di collaborazione con gli stessi enti, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con istituzioni ed organismi nazionali, europei ed internazionali.

La Fondazione per la realizzazione di detti scopi e finalità dovrà:

- . promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata alla realizzazione degli scopi e delle finalità della Fondazione;
- . promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare alle medesime finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di finalità analoghe a quelle della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della Fondazione;

. erogare borse di studio;

. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, composto da venti articoli che, previa lettura datane da me notaio ai Componenti, alla presenza dei testimoni, debitamente vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

7) In ossequio a quanto previsto dallo statuto allegato, i Fondatori procedono

alla nomina del primo Consiglio di Indirizzo, composto di cinque membri, che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e precisamente:

- Filippo Vannoni, quale Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "MONTEDOMINI" - Presidente della Fondazione;

- .....

Consigliere, indicato dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "MONTEDOMINI";

- .....

Consigliere, indicato dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "MONTEDOMINI";

- .....

Consigliere, indicato dalla "Società della Salute di Firenze";

- .....

Consigliere, indicato dalla "Società della Salute di Firenze".

*(Di essi, i signori.....*

*presenti, accettano la carica).*

Il Consiglio di Indirizzo, nella sua prima seduta, procederà alla nomina del Consiglio di Gestione, del Vice Presidente e del Revisore dei Conti.

8) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione

- il Comparsante VANNONI FILIPPO, in rappresentanza del "A.S.P. Montedomini" conferisce, a titolo gratuito, alla FONDAZIONE MONTEDOMINI:

. la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), da destinare quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) al Fondo di Dotazione ed Euro

5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) al Fondo di Gestione;

- il Comparsente CIONI GRAZIANO, in rappresentanza del Consorzio "SdS" conferisce, a titolo gratuito, alla FONDAZIONE MONTEDOMINI:

. la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), da destinare quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) al Fondo di Dotazione ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) al Fondo di Gestione.

Pertanto, il Fondo di Dotazione iniziale ammonta alla somma complessiva di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) ed il Fondo di Gestione iniziale ammonta alla somma complessiva di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero).

9) Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente VANNONI FILIPPO, al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessarie, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

10) Le spese di questo atto e sue consequenziali fanno carico alla Fondazione.

11) Per quanto non contemplato dal presente atto e dallo statuto allegato, valgono le norme previste dalla legge in materia di Fondazioni.

Io Notaio, presenti i testi, ometto la lettura ai comparsenti degli allegati sub. "A" e "B", per concorde dispensa datamene.

Ed io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla presenza dei testimoni ai comparsenti che lo approvano e che con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le ore



Allegato "B"

STATUTO FONDAZIONE MONTEDOMINI

\* \* \*

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione di partecipazione, a tempo indeterminato, avente la denominazione "FONDAZIONE MONTEDOMINI".

La Fondazione ha sede in Firenze, Via de' Malcontenti n. 6. Sedi operative potranno essere istituite nel territorio della Regione Toscana, onde svolgere la propria opera in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili nè direttamente nè indirettamente.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, di disabili, di soggetti anziani in situazione di bisogno di assistenza sociale e sanitaria.

La Fondazione si propone di rispondere al modificarsi quantitativo e qualitativo dei bisogni di vita e di salute, nell'ottica del mantenimento della massima autonomia psicologica e funzionale del soggetto assistito.

La Fondazione nell'attivare iniziative volte al fine di valorizzare la risorsa sociale rappresentata dagli anziani, previene l'isolamento e la non autosufficienza, promuove l'integrazione sociale, rimuove il concetto di ineluttabilità della istituzionalizzazione.

La Fondazione dovrà svolgere anche opera di supporto economico e finanziario alle attività ed alle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi

alla Persona "Montedomini", con sede in Firenze, Via de' Malcontenti 6.

Tale azione di supporto deve essere indirizzata al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" secondo quanto previsto dal suo Statuto e conformemente agli atti di indirizzo in materia di politiche socio-sanitarie stabiliti dal Consorzio "Società della Salute di Firenze".

La Fondazione nello svolgimento della sua attività in tali ambiti potrà eseguire compiti di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione ed informazione, compiti di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi rivolti agli anziani, definizione e attuazione di iniziative e servizi innovativi e sperimentali, attuazione di programmi che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dell'anziano, sia attraverso iniziative di socializzazione, sia attraverso l'individuazione di problematiche che rendono difficoltosa la fruizione della città (barriere architettoniche, rapporto con i servizi pubblici ecc.). In questo ambito, oltre a segnalare i problemi agli organi competenti, si farà promotore di iniziative e proposte specifiche per la loro soluzione.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità di solidarietà sociale e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse, direttamente o indirettamente, a tali scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà e assistenza sociale nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

La Fondazione si propone di agire, sia mediante attività, iniziative e progetti autonomi, sia coordinando ed integrando le proprie attività, iniziative e progetti con le finalità, le attività, le iniziative e i progetti dell'Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" e del Consorzio "Società della Salute di Firenze".

Le attività precedentemente descritte saranno attuate anche attraverso forme di collaborazione con l'Agencia di Formazione di Montedomini, accreditata presso la Regione Toscana.

Per la realizzazione di detti scopi, la Fondazione Montedomini potrà raccordarsi con i programmi ed i progetti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini" nonché con quelli definiti in materia dalla "Società della Salute di Firenze" e dalla Regione Toscana e potrà assumere particolari forme di collaborazione con gli stessi enti, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con istituzioni ed organismi nazionali, europei ed internazionali.

La Fondazione per la realizzazione di detti scopi e finalità dovrà:

- . promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata alla realizzazione degli scopo e delle finalità della Fondazione;
- . promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare alle medesime finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- . amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- . stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- . partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di finalità analoghe a quelle della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della Fondazione;
- . erogare borse di studio;
- . svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal:

##### a) FONDO DI DOTAZIONE.

Detto Fondo è indisponibile ed è costituito dai conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, nonché da altre utilità (beni mobili, immobili, denaro o quant'altro) che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione.

##### b) FONDO DI GESTIONE

Detto Fondo è costituito:

- . dai redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- . da ogni eventuale contributo a titolo di donazione o mortis causa da parte di terzi espressamente destinati al fondo di dotazione;
- . da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari;
- . da eventuali altri contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti

Istituzionali, da Partecipanti e da partecipanti Onorari o da terzi;

. delle entrate derivanti da eventuali attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di gestione.

#### Art. 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari.

#### Art. 6 - FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche o giuridiche, private e pubbliche, enti, associazioni, promotori della Fondazione.

I Fondatori sono: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini", con sede in via de' Malcontenti 6, 50122 - Firenze; Consorzio "Società della Salute di Firenze", con sede in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio.

#### Art. 7 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI, PARTECIPANTI E PARTECIPANTI ONORARI.

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al fondo

di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni e servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, singole o associate, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale di particolare rilievo od anche con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Coloro che intendono essere ammessi come Partecipanti Istituzionali o Partecipanti, dovranno far pervenire al Consiglio di Indirizzo apposita domanda, sulla quale dovrà decidere entro sessanta giorni (salvo una proroga di ulteriore periodo per esigenze istruttorie) il Consiglio di Indirizzo medesimo.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati Partecipanti Onorari, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo ed alla vita della Fondazione, mediante contributi in denaro, beni immateriali e materiali ed oggetti suscettibili di entrare a far parte del

patrimonio della medesima, nonchè coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Partecipanti ovvero Partecipanti onorari, anche persone fisiche e giuridiche, nonchè Enti pubblici o privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

#### Art. 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza dei presenti, quella dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi.

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

#### Art. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- . il Presidente;
- . il Vice Presidente;
- . il Consiglio di Indirizzo;
- . il Consiglio di gestione;
- . il Revisore dei Conti.

Le cariche attribuite negli organi della Fondazione sono gratuite; pertanto i componenti degli Organi medesimi non godono di alcuna indennità, salvo il compenso in favore del Revisore dei Conti, che verrà determinato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina.

#### Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Ricopre la carica di Presidente della Fondazione, il Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini".

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di gestione.

Il Presidente della Fondazione, rimane in carica per tutto il tempo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Montedomini".

Il Presidente:

- convoca e presiede i Consigli di indirizzo e di gestione, e ne fissa i relativi ordini del giorno per le sedute;

- cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli di indirizzo e di gestione e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque membri.

La composizione sarà la seguente:

- . il Presidente della Fondazione;
- . due membri nominati dalla A.S.P. Montedomini;
- . due membri nominati dalla Società della Salute di Firenze.

La composizione del Consiglio e i criteri di nomina dei consiglieri potranno essere modificati, mediante procedura di revisione statutaria, in occasione del venir meno di alcuni dei soci fondatori e/o dell'ingresso di partecipanti istituzionali, cui potrà essere conferito il diritto di nomina di un membro del Consiglio di Indirizzo ciascuno.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e

possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere senza indugio a coloro che spetti il diritto la nomina di un sostituto, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- . stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della stessa;
- . approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di gestione;
- . approvare, ove lo ritenga opportuno, il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- . nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- . nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- . nominare il Revisore dei Conti;
- . deliberare sulle modifiche dello Statuto della Fondazione;
- . deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio;

. deliberare in ordine alla ammissione, esclusione o decadenza, dei Partecipanti Istituzionali e Partecipanti, nonché in ordine alla nomina dei Partecipanti Onorari.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri con qualsiasi mezzo idoneo al ricevimento, esperito almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da il Presidente del Consiglio medesimo e dal Segretario.

Il Segretario è nominato a maggioranza dei Consiglieri presenti tra uno di loro.

#### Art. 13 - QUORUM

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'ammissione, l'esclusione o la decadenza dei partecipanti, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

#### Art. 14 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione è composto da due membri oltre il Presidente della

Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre ove ritenuto opportuno il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia della gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.

La convocazione avverrà mediante qualsiasi mezzo idoneo al ricevimento e dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con la maggioranza dei presenti.

#### ART. 15 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra

persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

#### ART. 16 - VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Riunione.

#### Art. 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione, e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo (che nominerà i liquidatori/liquidatore determinandone i poteri) ad altre fondazioni, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità et similia che abbiano medesime finalità o, in mancanza,

finalità il più possibile analoghe a quelle della fondazione.

ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRARIA

Tutte le controversie relative al presente Statuto saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre membri, tutti nominati entro 30 gg. dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni anche ordinarie.